

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI FERMO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il ricorrente:

- GALLO LUIGI nato il 26.09.1986 a Torre Annunziata (NA) e ivi residente alla via San Francesco di Paola n.30, C.F.: GLLLGU86P26L245Y;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso opelegis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Ancona al Corso Mazzini n. 55.

-RESISTENTE-

FATTO

Il Sig. Gallo Luigi, in data 21.04.2021, presentava domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5271925.21-04-2021 di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
 Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
 Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

ATA, triennio 2021/2024, nella provincia di Brescia, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e Collaboratore Scolastico (allegato n.1).

Il titolo indicato per accedere ai profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, viale Sant’Alfonso n. 5 - 82015 Durazzano (BN), con voto di 97/centesimi (allegato n.2).

In quanto inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, l’aspirante supplente veniva individuato quale titolare dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

- a.s. 2022/2023, dal 23.09.2022 al 07.11.2022 presso l’I.C. di Pontoglio -BS- e dal 01.10.2022 al 30.06.2023 presso l’I.C. di Edolo -BS- (allegato n.3)
- a.s. 2023/2024 dal 27.09.2023 al 30.06.2024 presso l’I.C. “G. Bertolotti” di Gavardo -BS- (allegato n.4).

Tuttavia, in data 01.03.2024, l’Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio (BS), *“EFFETTUATI i controlli dovuti in merito al titolo di accesso presentato per il profilo di Collaboratore Scolastico e per il profilo di Cuoco, diploma di qualifica professionale “operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina”, conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 con votazione di 97/100 (novantasette) presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN); CONSIDERATO che il suddetto titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico e al profilo di Cuoco non risulta avvalorato;”* disponeva l’esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia, triennio 2021/2024, profili professionali di Cuoco e Collaboratore Scolastico, per mancanza del titolo di accesso e dichiarava l’invalidità giuridica dei servizi statali svolti nel profilo di collaboratore scolastico (allegato n.5).

A questo punto, l’I.C. di Gavardo (BS) disponeva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a decorrere dal 01.03.2024 e dichiarava il servizio prestato dal 27.09.2023 al 29.02.2024 valido di fatto e non di diritto (allegato n.6).

Ai fini della competenza territoriale, si rappresenta che il ricorrente ha prestato l’ultimo servizio presso l’Istituto Comprensivo di Monte Urano -FM- (allegato n.7).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il Centro Studi Sannitico ha richiesto la parità scolastica per l'a.s. 2012/2013, ma non l'ha ottenuta per il diniego espresso dell'USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l'Istituto presenta ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con sentenza n. 5211/2015 (allegato n.8) il Consiglio di Stato accoglie l'appello e annulla il provvedimento di diniego della parità. L'USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (allegato n.9), in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annulla il provvedimento di diniego della parità e riconosce la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Anche sul sito istituzionale dell'USR Campania vi è l'elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall' a.s. 2012/2013 (allegato n.10).

Pertanto, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie è illegittimo in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l' Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato n.10).

Tanto premesso, è interesse del Sig. Gallo Luigi agire in giudizio, al fine di richiedere l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24 per il profilo Cuoco e Collaboratore Scolastico, l'accertamento della validità giuridica del servizio statale svolto come CS negli a.s. 2022/2023 - 2023/2024 e la condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento delle spettanze dalla data della risoluzione del contratto 01.03.2024 alla scadenza 30.06.2024.

DIRITTO**SULLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO.**

Il Centro Studi Sannitico ha richiesto la parità scolastica per l'a.s. 2012/2013, ma non l'ha ottenuta per il diniego espresso dell'USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l'Istituto



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

presenta ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con sentenza n. 5211/2015 (allegato 8) il Consiglio di Stato accoglie l'appello e annulla il provvedimento di diniego della parità. L'USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (allegato 9), in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annulla il provvedimento di diniego della parità e riconosce la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Anche sul sito istituzionale dell'USR Campania vi è l'elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall' a.s. 2012/2013 (allegato 10).

Pertanto, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie è illegittimo in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l' Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato n.10).

L' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) è riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania come risulta sia dall' Elenco stesso consultabile sul sito istituzionale del MIM, dal quale emerge appunto che l'Istituto in parola è paritario dall' a.s. 2012/2013 sia dal decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale si legge espressamente: *"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013"*.

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito da controparte, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale fin dall' a.s. 2012/2013. Il fatto che un Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell'attività è una tesi erronea in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame a.s. 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè privatisti.

L'assenza del titolo in originale è dovuta soltanto al fatto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento non ha mai consegnato le pergamene alla scuola paritaria.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
 Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
 Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Evidentemente, parte resistente attribuisce l'invalidità del titolo al fatto che l'istanza di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2012/2013 era stata in un primo momento rigettata dall'USR Campania. Tuttavia, l'Istituto Paritario ha impugnato il provvedimento di diniego davanti al Tar e la vicenda si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 che ha definitivamente riconosciuto le ragioni dell'Istituto stabilendo che l'istanza per l'ottenimento della parità scolastica doveva essere accolta. Di conseguenza, l'USR Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato ha concesso la parità con effetto retroattivo ovvero con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati.

La certificazione prodotta (allegati 2) a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attestano che il ricorrente ha conseguito nell'a.s. 2012/2013 il "Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina".

Si deve subito osservare che la certificazione rilasciata dal Centro Studi Sannitico ha valore di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Non può, accogliersi la tesi del Ministero che fa discendere l'invalidità del titolo per cui è causa dalla considerazione che, non avendo all'epoca ricevuto la parità, l'Istituto non ha materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 90/2001 la quale prevedeva all'art. 26 che "le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi" e dall'ulteriore considerazione che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 28 comma 10 dell'O.M. 90/2001 - secondo la quale i candidati esterni (com'era appunto il ricorrente) possono sostenere gli esami solo presso gli istituti professionali di stato o paritari - dal momento che nell'anno 2012/2013 la scuola non aveva la parità.

La tesi del ministero, infatti, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici. Quando una sentenza o, nel caso di specie, un atto amministrativo ha efficacia retroattiva opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell'atto retroattivo.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
 Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
 Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

È evidente che nei fatti nell'a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all'anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività della effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi.

A questo punto, quindi, l'istituto Centro Studi Sannitico si deve considerare legittimato, sin dall'anno scolastico 2012/2013, a rilasciare diplomi professionali (art. 1 comma 2 legge 62/00: "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6"; art. 2.3 DM 83/08: "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola").

Sul contenzioso è intervenuta la Sentenza n° 414 del 18/01/2023 (allegato n.11), con la quale il TAR Campania, Sez. 4, ha accolto il ricorso presentato dal Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) ed ha annullato alcune circolari emessi dall'USR Campania e dall'USP di Benevento, in esecuzione della quale Amministrazione Scolastica resistente ha escluso dei collaboratori scolastici dalle graduatorie per la presunta ritenuta invalidità del titolo di accesso.

**SUL DANNO SUBITO DAL RICORRENTE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE
 DEL CONTRATTO. COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO
 DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

La condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Nello specifico l'I.C. di Gavardo (BS), a decorrere dal 01.03.2024, disponeva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 27.09.2023 al 30.06.2024 per 6 ore settimanali (allegato n.4) per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Il ricorrente, dalla data 01.03.2024 di risoluzione del contratto sino al 30.06.2024, non ha prestato servizio.

Appare pertanto legittima la richiesta di condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione delle spettanze maturate dalla risoluzione del contratto (01.03.2024) sino alla scadenza (30.06.2024).

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno, derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti di lavoro.

Quindi del tutto evidente è il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi e rettifica del punteggio) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo ed oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

All'Ill.mo Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia,:

1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto emesso dall'Istituto Comprensivo di Pontoglio (BS), in data 01.03.2024, di esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia, triennio 2021/2024, profili di Cuoco e Collaboratore, per mancanza del titolo di accesso e del decreto emesso dall'Istituto Comprensivo di Gavardo (BS), in data 01.03.2024, di risoluzione del contratto di lavoro in essere nell'a.s. 2023/24 come Collaboratore Scolastico, siccome illegittimi ovvero irrimediabilmente invalidi per violazione della normativa di settore;
2. PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico, triennio 2021/24, in quanto munito di valido titolo di accesso;
3. CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024.
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito dalla risoluzione (01.03.2024) sino alla scadenza (30.06.2024) se il contratto stipulato nell'a.s. 2023/2024 con l'Istituto Comprensivo di Gavardo (BS) non fosse stato illegittimamente risolto;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

1. domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2021/2024;
2. diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguita nell’a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico;
3. contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023;
4. contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2023/2024;
5. decreto emesso dall’Istituto Comprensivo di Pontoglio (BS), in data 01.03.2024, di esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia, triennio 2021/2024, profili di Cuoco e Collaboratore;
6. decreto emesso dall’Istituto Comprensivo di Gavardo (BS), in data 01.03.2024, di risoluzione del contratto di lavoro in essere nell’a.s. 2023/24 come Collaboratore Scolastico;
7. contratto di lavoro a tempo determinato, a.s. 2024/2025;
8. sentenza 5211/2015 Consiglio di Stato;
9. decreto prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 dell’USR Campania;
10. elenco delle scuole paritarie;
11. Sentenza n° 414 del 18/01/2023 TAR Campania, Sez. 4;

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente è esente al versamento.

Castellammare di Stabia (NA), 27.11.2024

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito



Allegato n. 1

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a GAZZO Luigi

C.F. 9229086P2612454

nato/a a TORRE ANNUNZIATA il 26/09/1986

residente in VIA SAN FRANCESCO di PAOLA N° 39
TORRE ANNUNZIATA (NA)
nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

La presente vale, altresì, come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi "GDPR"), già vigente.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

CASTELLAMMARE DI STABIA li 13/11/24

Firma

Luigi Gazzo

V. per autentica

R.G. n. 694/2024



DECRETO EX ART. 415 C.P.C.

Il Giudice del Lavoro, dott. Alberto Pavan,
visto il ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 28/11/2024;
applicato l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio 2025 ad ore 10,50.

Dispone che il ricorso, unitamente al presente decreto, sia notificato a parte convenuta, a cura del ricorrente, entro dieci giorni.

Avverte parte convenuta che ha facoltà di costituirsi mediante deposito in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, di memoria difensiva in cui devono, a pena di decadenza, esser proposte le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ed indicati i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che intende depositare e deve esser presa posizione precisa sui fatti affermati dal ricorrente e proposta ogni difesa in fatto ed in diritto.

Fermo, 29/11/2024

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan

